



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

(art. 26, comma 3, D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e succ. mod. ed int.)

Attività oggetto di appalto:

Responsabile Unico di Procedimento:

data

il Responsabile Unico di Procedimento

Il Referente DUVRI

Premessa

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (**D.U.V.R.I.**) viene redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e succ. mod. ed int., e contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili rischi derivanti dalle interferenze tra:

- ☐ le attività proprie della stazione appaltante e le attività dell'impresa appaltatrice (schede D);

A – principi generali di sicurezza

RIFERIMENTI NORMATIVI

In ottemperanza al disposto del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e succ. mod. ed int., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Consorzio provvede ad una periodica informativa generale sui principali contenuti del citato decreto di cui all'art. 36.

Art. 15. misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) **la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
- b) **la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**
- c) **l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**
- d) **il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**
- e) **la riduzione dei rischi alla fonte;**
- f) **la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;**
- g) **la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
- h) **l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;**
- i) **la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) **il controllo sanitario dei lavoratori;**
- m) **l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**
- n) **l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;**
- o) **l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;**
- p) **l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- q) **l'istruzioni adeguate ai lavoratori;**
- r) **la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**
- s) **la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- t) **la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;**
- u) **le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;**
- v) **l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;**
- z) **la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.**

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 20 – obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) **contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
 - 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

B – descrizione dell'appalto

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese deve provvedere alla fornitura e installazione in opera compresi i collaudi di funzionamento favorevoli di apparecchiature elettroniche relative agli apparati del server della rete dati consortile al fine di consentire l'implementazione del flusso di dati generato dalla messa in esercizio dei contatori elettronici di campo con il sistema di gestione delle contribuenze degli utenti che usufruiscono del servizio irriguo offerto dal Consorzio.

Saranno da comprendersi nelle installazioni di che trattasi: la fornitura, il trasporto ed il montaggio di tutte le apparecchiature elettroniche che dovranno essere installate presso la sede consortile in via Cagliari 170 a Oristano in un armadio a rack esistente, delle dimensioni al lordo di 60 cm x 100 cm (profondità) x 183 cm (altezza), dati montati in opera perfettamente funzionanti. E' prevista anche la fornitura del software più avanti meglio descritti e relative licenze. Le dimensioni dei macchinari e degli accessori relativi, oltreché la loro disposizione, dovranno pertanto tener conto in assoluto degli spazi e delle strutture esistenti, per i quali saranno ammessi le sole modifiche strettamente necessarie alle esigenze di installazione e montaggio delle varie attrezzature.

Si rende noto che, il soggetto esterno riceverà la sotto indicata documentazione, per l'assolvimento di quanto previsto a carico del Consorzio, in qualità di committente, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08:



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

- a.1. - verbale di inizio lavori;
- a.2. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali comprensivo dei costi di sicurezza;

L'informativa ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 è di seguito riportata e forma parte integrante del presente Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali,

La presente informativa, resa ai sensi e per quanto previsto al comma 1, lett. b dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, dovrà essere tenuta in debito conto dalle ditte/lavoratori autonomi per:

definire in maniera conseguente ed integrata le misure di prevenzione, protezione e sicurezza che si dovrà adottare nel corso di tutte le fasi di lavoro che saranno svolte all'interno dei locali della sede in Via Cagliari 170 a Oristano

definire l'opportuna informazione e formazione di tutti i propri lavoratori che la stessa ditta/impresa destinerà ad operare all'interno dei luoghi di lavoro. Evidenza oggettiva dell'avvenuto adempimento a quanto sopra riportato sarà contenuta all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi del contratto che l'impresa è tenuta ad emettere ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs 08/81 e che dovrà essere consegnato all'Amministrazione prima dell'avvio dei lavori, comprensivo della seguente documentazione:

elenco nominativo dei lavoratori che svolgeranno i lavori, completo degli estremi di un documento di identità;

copia del libro matricola dell'impresa, dal quale si evinca che i suddetti lavoratori siano dipendenti della stessa;

dichiarazione del datore di lavoro circa gli adempimenti di tutti gli obblighi contributivi, assicurativi e contrattuali nei confronti degli stessi;

nominativo del RSPP e del Medico Competente (ove previsto) dell'impresa;

copia degli attestati di idoneità alla mansione (ove previsti) dei lavoratori;

copia dei riscontri dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori;

copia dei riscontri dell'avvenuta distribuzione degli eventuali dispositivi di protezione individuale;

nominativi dei lavoratori (tra quelli che svolgeranno l'attività) incaricati per la gestione dell'emergenza e del primo soccorso e relativi attestati di formazione. L'inizio dell'attività di cui al contratto in oggetto sarà subordinata all'approvazione della documentazione fornita da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Rischi generali

Descrizione dei luoghi di lavoro Lo stabile consortile è un edificio realizzato nel 1930 con struttura portante in cemento armato. La struttura portante è realizzata in cemento armato. Lo sviluppo in altezza dell'edificio è di quattro piani di cui sette fuori terra per una altezza complessiva di circa 15 m e uno interrato, per una superficie complessiva di circa 300 mq. L'ingresso principale dell'edificio è su Via Cagliari ed è costituito da tre varchi della larghezza ciascuno di 3 m, al civico 170, che immettono in un spazio pertinenziale e da qui attraverso un portone di ingresso della larghezza di 2.50 m si entra nell'edificio. L'edificio nel suo complesso è dotato di un corpo-scala. La scala ha rampe rettilinee e sono dotate di ampie finestrate vetrate. L'edificio è inoltre dotato di un ascensore che serve tutti i piani dell'edificio. Le porte ai piani che immettono sulla scala principale A sono in vetro con telaio in alluminio, apribili nei due sensi dotate di maniglione antipánico apribili nel senso dell'esodo; Tutte le scale sono libere da ostacoli ed hanno la pedata in marmo bianco; sono dotate di ringhiera o di parapetto in muratura, con corrimano in legno, marmo o metallo, di segnaletica di sicurezza e illuminazione di emergenza; sono inoltre tinteggiate in tinta chiara.



Rischi riscontrati di tipo generale Per quanto attiene i rischi di tipo generale, si ravvisano le seguenti fonti:

rischio connesso con l'utilizzo dell'impianto elettrico;

rischio connesso con l'eventuale utilizzo dei mezzi di sollevamento (ascensori, ecc);

rischi connessi con l'uso dei luoghi di lavoro (scale, corridoi, ecc.);

rischio incendio; Per quanto attiene il rischio elettrico, non avendo ad oggi conoscenza della tipologia, numerosità e contemporaneità delle attrezzature di lavoro elettriche utilizzate dall'impresa esecutrice o lavoratore autonomo, si fa obbligo, a livello generale, di non utilizzare le prese elettriche esistenti per alimentare le suddette attrezzature, a meno di espressa autorizzazione preventiva. Per quanto attiene l'eventuale utilizzo dei mezzi di sollevamento elettromeccanici esistenti, si prescrive di:

ridurre al minimo l'utilizzo degli stessi;

rispettare sempre i limiti massimi di carico indicati nell'apposita targhetta;

dare priorità alle esigenze interne della scrivente. Per quanto riguarda il rischio incendio le prescrizioni sono:

è tassativamente proibito accumulare materiali, attrezzature e quant'altro possa costituire ostacolo lungo le scale, nei corridoi, locali, ecc.;

rischi connessi con l'uso dei luoghi di lavoro qualora si abbia necessità di effettuare accumuli o stoccaggi di materiali infiammabili, si dovrà preventivamente richiederne l'autorizzazione indicando tipologia di materiale e quantità di accumulo, al fine di poterne identificare idonea area di stoccaggio; E' fatto assoluto divieto di utilizzare alcuna possibile fonte di innesco (sigarette, fiamme libere, ecc...) in particolar modo nei locali e negli ambienti siti al piano interrato ove sono presenti archivi di materiale cartaceo. Per quanto attiene tutti gli altri adempimenti in merito alla prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rimanda a quanto previsto a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice in accordo alle leggi vigenti.

8.2 Utilizzo dei servizi igienici Per quanto non previsto da disposizioni specifiche in merito i lavoratori delle ditte sono autorizzati ad utilizzare i servizi igienici presenti nei luoghi di lavoro in cui andranno ad operare. Si fa obbligo di rispettare la pulizia e le norme igieniche vigenti, nonché le indicazioni e segnalazioni presenti.

8.3 Misure di emergenza All'interno dei luoghi di lavoro è stato previsto un adeguato sistema di vie e di uscite di emergenza che dovrà essere utilizzato da tutti i lavoratori presenti.

C – Individuazione delle aree-attività interessate dall'appalto

La fornitura di che trattasi deve svolgersi all'interno dello stabile consortile in via Cagliari 170 a Oristano; più precisamente nel corridoio di disimpegno del primo piano ove attualmente è situato l'armadio a rack oggetto di installazione.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

POTENZIALI PERICOLI/RISCHI PRESENTI IN RELAZIONE ALL'APPALTO E/O AI LUOGHI DI LAVORO:

pericolo / rischio	
☒ linee elettriche interrato;	
☒ pavimentazioni, percorsi sconnessi e/o scivolosi e/o con sporgenze pericolose;	
☒ condizioni di rischio connesse alla viabilità esterna all'edificio	

D – Criteri di valutazione adottati

Il processo e i criteri di valutazione dei rischi hanno tenuto conto delle normative italiane e comunitarie, delle linee guida Stato-Regioni, delle circolari regionali, delle indicazioni degli Enti di controllo, ecc.

L'intervento di analisi dei rischi relativi alle attività svolte dai dipendenti ed equiparati si attiva seguendo un duplice obiettivo:

- valutare i rischi connessi all'ambiente di lavoro ove gli stessi operano;
- valutare i rischi propri di ogni singola Qualifica/Mansione.

La sovrapposizione di questi due aspetti rappresenterà la reale situazione di rischio cui sono soggetti gli addetti durante lo svolgimento delle loro attività nei vari luoghi di lavoro.

schema generale di valutazione

SCALA VALORI DELL'INDICE DI **ESPOSIZIONE (I.E.)**

valore numerico	valore letterario	Definizione
0	NON PRESENTE	Non si rileva una condizione/entità di esposizione
1	NON RILEVANTE	Si rileva una condizione/entità estremamente occasionale e limitata
2	BASSO	Si rileva una condizione/entità occasionale e/o poco frequente
3	MEDIO	Si rileva una condizione/entità periodica e/o frequente
4	ELEVATO	Si rileva una condizione/entità continuativa, prolungata, permanente

SCALA VALORI DELL'INDICE DI **PERICOLO (I.P.)**

valore numerico	valore letterario	Definizione
0	NON PRESENTE	Non si rileva agente materiale pericoloso
1	NON RILEVANTE	Si rileva un agente materiale con pericolosità irrilevante
2	BASSO	Si rileva un agente materiale a bassa pericolosità
3	MEDIO	Si rileva un agente materiale a media pericolosità
4	ELEVATO	Si rileva un agente materiale ad elevata pericolosità

FORMULA E SCHEMA PER IL CALCOLO DELL'**INDICE DI RISCHIO [POTENZIALE (I.R.P.)- RESIDUO (I.R.R.)]**

Il valore del rischio potenziale è dato dal prodotto tra l'Indice di Esposizione e l'Indice di Pericolo considerati per le condizioni valutate.

I.P.	0	1	2	3	4	I.E.
4	0	4	8	12	16	
3	0	3	6	9	12	
2	0	2	4	6	8	
1	0	1	2	3	4	
0	0	0	0	0	0	

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'**INDICE DI RISCHIO RESIDUO (I.R.R.)**

SCALA DEI VALORI DI INDICE DI RISCHIO [POTENZIALE (I.R.P.)- RESIDUO (I.R.R.)]

valore numerico	valore letterario	Definizione
0	NON PRESENTE (NP)	Il lavoratore non ha esposizione al rischio, in quanto la mansione considerata non prevede la presenza di agenti di rischio e/o l'esposizione lavorativa agli stessi. Generalmente tale condizione può comportare: - alcun danno; - alcun infortunio; Tale condizione non esclude danni accidentali non correlati al rischio mansionale. Azioni conseguenti: mantenere le generiche misure di prevenzione e protezione in atto, informazione generale
1 - 3	NON RILEVANTE (NR)	Il lavoratore ha un'esposizione al rischio di tipo: non rilevante, cioè minima e/o estremamente improbabile, occasionale o indiretta. Generalmente tale condizione può comportare: - alcun danno o danni molto lievi e facilmente e/o naturalmente reversibili; - altamente improbabile che accadano infortuni o danni; - l'eventuale danno non comporta un'inabilità temporanea. Azioni conseguenti: verificare l'applicazione e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in atto, informazione generale
4 - 8	BASSO (RB)	Il lavoratore ha un'esposizione al rischio di tipo: accidentale o occasionale di brevissima durata o periodica ma di scarsa entità. Generalmente tale condizione può comportare: - alcun danno e/o danni lievi e/o trascurabili facilmente reversibili; - improbabilità che accadano infortunio o danni; - l'eventuale danno può comportare una breve inabilità temporanea. Azioni conseguenti: verificare l'applicazione e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in atto e/o valutare interventi minimi per miglioramento delle condizioni di lavoro, informazione e formazione specifica
9 - 12	MEDIO (RM)	Il lavoratore ha un'esposizione al rischio di tipo : occasionale di breve durata o periodica ma non continuativa. Generalmente tale condizione può comportare: - danni comunque reversibili o parzialmente irreversibili, malattie professionali. - è probabile che accadano infortuni o danni; - l'eventuale danno può comportare una breve o media inabilità temporanea. Azioni conseguenti: verificare l'applicazione e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in atto e/o valutare interventi a breve termine per l'aggiornamento delle condizioni di lavoro, informazione e formazione specifica

16	ELEVATO (RE)	Il lavoratore ha un'esposizione al rischio di tipo: occasionale di breve durata o periodica o continuativo. Generalmente tale condizione può comportare: - danni consistenti, di elevata entità con effetti parzialmente o totalmente irreversibili, malattie professionali. - alta probabilità che accadano infortuni o danni; - l'eventuale danno può comportare una media o lunga inabilità temporanea o anche il decesso. Azioni conseguenti: verificare la corretta applicazione e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in atto e/o attuare tempestivamente interventi mirati per il cambiamento delle condizioni di lavoro e la messa in sicurezza, informazione e formazione specifica
-----------	-------------------------	--

E – Individuazione delle possibili interferenze per area-attività

In cui si svolgeranno i lavori e/o le attività appaltate:

Aree e attività interne : Attività	Amministrativa Installazione apparecchiature elettroniche Installazione software
Fase lavorativa	Installazione apparecchiature elettroniche Installazione software
Rischi	Caduta materiale Elettrocuzione Inciampo, caduta a livello Ostruzione vie di fuga
Misure di prevenzione adottate	Prima di ogni operazione coordinarsi con il Direttore di esecuzione per le indicazioni operative e relative autorizzazioni Rispetto segnaletica Rispetto regole di accesso Spostamento delle attività in orario con minor presenza di personale interno e/o utenza e/o personale terzo Adeguate formazione/informazione del personale dell'impresa in merito ai rischi dell'attività ed alle procedure di sicurezza

Per tutte le classi di rischio è stato valutato un IE pari a 2 ed un IP pari a 2

Si ha un IRP pari a 4 (basso)

M – Stima dei costi delle misure adottate per eliminare i rischi derivanti da interferenze

Riferimento art. 26 comma 5)

I presenti costi della sicurezza stimati nel presente Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali non possono essere assoggettati a ribasso d'asta e sono parte integrante del contratto e riguardano le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

La stima, è stata fatta osservando i principi di cui al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 in particolare al punto 4.1.3.: la stima dei costi dovrà essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quanto applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento, *nonché le misure di coordinamento necessarie.*

importo dei lavori		€ 25.250,00			
	voce	quantità	unità	importo unitario	importo totale
A	attività di verifica preventiva: esecuzione di sopralluoghi, verifiche, ecc.	a corpo	ore		€ 50,00
B	riunioni di coordinamento: azioni informative e di cooperazione per le attività da mettere in campo	a corpo	ore		€ 50,00
C	segnaletica di sicurezza: cartelli di avvertimento, obbligo, pericolo e di emergenza	a corpo			€ 50,00
D	delimitazione dell'area di lavoro e/o cantiere: misure per impedire l'accesso a esterni	a corpo			€ 50,00
E	realizzazione di apprestamenti: necessari a garantire la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori	a corpo			€ 50,00
F	attività di controllo: esecuzione di sopralluoghi, verifiche, ecc.	a corpo	ore		
totale stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro					€ 250,00

N - Scheda di individuazione Ditta Appaltatrice

Nel periodo che intercorre dall'aggiudicazione alla firma del contratto, la futura ditta appaltatrice dovrà valutare e **debitamente compilare negli spazi appositi le schede N e O**, riportando i propri dati, i riferimenti e anche indicare quali sono i rischi lavorativi che le attività appaltate potrebbero comportare all'interno dei luoghi di lavoro

Lo stesso dovrà quindi essere firmato dal Datore di Lavoro o suo delegato (in tal caso allegare delega) e consegnato alla stazione appaltante all'atto della firma del contratto.

Il presente D.U.V.R.I. è parte integrante del contratto di fornitura e potrà, se del caso, essere aggiornato, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. Tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Nominativo impresa

Sede Legale – indirizzo

Contatti: tel, fax, mail, cell, ecc.

Nominativo Datore di Lavoro

Referente per l'esecuzione del contratto

Contatti del Referente: tel, fax, mail, cell, ecc.

Durata contratto

Dal _____ al _____ / mesi:

Tipologia dell'appalto

☐ **Consegna/ritiro di beni con relativa
installazione/disinstallazione**

Tipologia personale che impiegherà la ditta

Maschile ☐ SI ☐ NO

Femminile ☐ SI ☐ NO

Minori ☐ SI ☐ NO

personale straniero ☐ SI ☐ NO

il personale utilizzato comprende la lingua italiana? ☐ SI ☐ NO



Se **NO** specificare le tipologie di misure di sicurezza adottate:

Il personale impiegato è sottoposto a sorveglianza sanitaria

☐ SI ☐ NO

Se **NO** indicare le motivazioni:

Informazione e formazione del personale

Indicare la formazione, informazione e addestramento, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, che ha ricevuto il personale che verrà impiegato nelle attività appaltate:

Sulle procedure che riguardano il primo soccorso

☐ SI ☐ NO

Sulle procedure che riguardano la prevenzione incendi

☐ SI ☐ NO

Sulle procedure che riguardano la gestione dell'emergenza

☐ SI ☐ NO

Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta

☐ SI ☐ NO

Sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi

☐ SI ☐ NO

Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

☐ SI ☐ NO

Sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuali

☐ SI ☐ NO

Indicazione sui rischi lavorativi

Indicare la tipologia di rischi che le lavorazioni possono comportare:

☐ di natura **ambientale** (fumo, vapori, polveri, ecc.)

☐ di natura **meccanica** (cadute, urti, scivolamenti, ecc.)

☐ di natura **fisica** (termici, elettrici, radiazioni non ionizzanti, radiazioni ionizzanti, rumore, ecc.)

☐ di natura **chimica** (solidi, liquidi, ecc.)

☐ di natura **chimica** (gas tecnici o medicinali)

☐ di natura **biologica**

☐ **altre tipologie** (utilizzo di sostanze infiammabili, utilizzo di fiamme libere, lavorazioni con corpi incandescenti, ecc.)

☐ le attività appaltate **non generano** particolari rischi lavorativi se di tipo **accidentali e non prevedibili**

Eventuali documentazioni aggiuntive sui rischi lavorativi e le relative misure di prevenzione e protezione adottate/da adottare

☐ allego una documentazione cartacea, redatta secondo le linee del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, datata e firmata dal Datore di Lavoro, di cui si riporta in seguito i riferimenti:

☐ non allego documentazioni aggiuntive e ritengo esaustivo quanto riportato nel presente documento che controfirmo per accettazione

data _____

**il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice
o suo delegato**



O – Metodi di controllo e coordinamento

Per la verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel presente documento e/o anche di quelle che si riterrà utile introdurre in corso d'esecuzione dell'appalto o d'opera o di somministrazione, le parti negli spazi sottostanti indicano i relativi referenti:

Consorzio bonifica oristanese		
Soggetto e/o Unità Operativa	Area Amministrativa	
Preposto incaricato	Direttore di esecuzione	
contatti	Tel.	Fax
	cell.	e- mail
Referente DUVRI	Direttore di esecuzione	
contatti	Tel.	Fax
	cell.	e- mail

Ditta appaltatrice		
Nominativo addetto al controllo		
qualifica		
contatti	Tel.	Fax
	cell.	e- mail

data _____

firma del Datore di Lavoro o suo delegato

I soggetti individuati si impegnano a coordinarsi per mantenere un adeguato livello di sicurezza a norma di legge.

Le anomalie rilevate in corso d'opera e/o le eventuali proposte di modifiche dovranno pervenire, in tempo utile e per iscritto, al Referente DUVRI.